

Delibera n. 80/2020

Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto Internazionale "Falcone e Borsellino" di Palermo-Punta Raisi – periodo tariffario 2020-2023. Esiti della verifica sulla corretta applicazione dei Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017.

L'Autorità, nella sua riunione del 9 aprile 2020

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE, ed in particolare l'articolo 76, commi 1 e 2;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'articolo 1, commi 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater*;
- VISTA** la delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017, recante *"Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 106/2016 - Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali"*, ed in particolare i capitoli 1 (Ambito di applicazione), 3 (Procedura di revisione dei diritti aeroportuali), 4 (Informativa da parte del gestore e dei vettori), 5 (Esito della consultazione) e 6 (Attività di vigilanza) del Modello 1 (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato;
- VISTA** la delibera n. 117/2016 del 6 ottobre 2016, recante *"Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto internazionale "Falcone e Borsellino" di Palermo - periodo tariffario 2016-2019. Conformità definitiva ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 64/2014"*;
- VISTA** la nota del 18 dicembre 2019, assunta agli atti dell'Autorità al prot. 16425/2019, e la relativa documentazione a corredo, con cui GES.A.P. S.p.A. società di gestione dell'Aeroporto di Palermo (di seguito: GESAP), affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto internazionale "Falcone Borsellino" di Palermo, ha notificato all'Autorità l'avvio, in data 20 gennaio 2020, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2020-2023, in applicazione del Modello;
- VISTA** la nota del 19 dicembre 2019, assunta agli atti dell'Autorità al prot. 16514/2019, con cui l'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) ha comunicato di avere espresso, in data 16 dicembre 2019, parere favorevole sulla documentazione presentata dal gestore e afferente alle previsioni di traffico, al Piano quadriennale degli interventi, al Piano

della tutela ambientale, al Piano della qualità nonché al Piano economico e finanziario;

VISTA in particolare la documentazione, in lingua italiana ed inglese, che GESAP ha trasmesso all’Autorità e presentato alla propria utenza aeroportuale ai fini della consultazione, in merito ai contenuti della suddetta proposta;

VISTA la delibera n. 3/2020 del 16 gennaio 2020, recante *“Proposta di revisione dei diritti aeroportuali Aeroporto Internazionale “Falcone e Borsellino” di Palermo-Punta Raisi – periodo tariffario 2020-2023. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017”*;

VISTA la nota del 27 febbraio 2020 (prot. ART 3185/2020), con cui GESAP ha provveduto alla formale trasmissione all’Autorità del verbale dell’audizione degli utenti del 25 febbraio 2020 e della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, comunicando la chiusura della procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2020-2023, con il raggiungimento del parere favorevole degli utenti;

CONSIDERATO che l’istruttoria svolta dai competenti Uffici ha previsto:

- la partecipazione alla citata audizione degli utenti aeroportuali;
- la valutazione della documentazione prodotta da GESAP, al fine di verificarne la coerenza con il Modello;
- la trasmissione a GESAP da parte dell’Autorità, con nota del 19 marzo 2020 (prot. 4587/2020), di una richiesta di chiarimenti e informazioni riguardo ad una serie di problematiche di carattere tecnico-economico, e la valutazione delle informazioni conseguentemente fornite da GESAP con nota del 27 marzo 2020 (prot. ART 4891/2020);

VISTA la nota del 3 aprile 2020 (prot. ART 5111/2020) con la quale GESAP, rappresentando la necessità di dover ulteriormente approfondire l’analisi dell’attuale contesto emergenziale i cui impatti operativi, economici e finanziari sono di difficile previsione, chiede di sospendere il procedimento in corso chiedendo contestualmente il mantenimento del livello tariffario vigente fino alla finalizzazione del processo;

VISTA la delibera n. 69/2020 del 18 marzo 2020, recante *“Emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale. Disposizioni in materia di termini relativi ai procedimenti dell’Autorità”*, ai sensi della quale, fatti salvi ulteriori provvedimenti di revisione o di integrazione di quanto disposto con la stessa, ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti avviati dall’Autorità, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020, *“ferma la necessità di assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti (...)”*;

RILEVATO che, in applicazione della citata delibera n. 69/2020, il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 non concorre al computo dei termini di conclusione del procedimento corrente;

CONSIDERATO

che, al fine dell'acquisizione dell'attestazione di conformità, risulta necessario che GESAP provveda all'elaborazione di una proposta tariffaria emendata in considerazione dei seguenti aspetti, emersi dall'istruttoria svolta:

- a) ai sensi del paragrafo 8.14.4, punto 7, del Modello, con riferimento al Piano della Tutela ambientale, al fine di evitare che valori all'Anno base prossimi allo zero e scostamenti in misura irrilevante possano comportare un complessivo effetto leva, in tali casi il calcolo della percentuale di scostamento (per l'applicazione del meccanismo di premi/penalità di cui al paragrafo 8.14) deve essere effettuato calcolando i valori dell'Anno base e i valori obiettivo utilizzando come unità di misura il complementare al valore di riferimento;
- b) ai sensi del paragrafo 8.5, punto 4, lettera c) del Modello, l'ammontare delle progettazioni iscritte fra le lavorazioni in corso (LIC) deve essere scomputato dal conteggio del capitale investito netto all'anno base, in quanto riconosciuto in tariffa attraverso il parametro k di cui al paragrafo 8.10.1, previa entrata in esercizio dell'opera cui afferisce la progettazione medesima;
- c) ai sensi del paragrafo 8.6 del Modello, salvo documentate eccezioni argomentate dal gestore, le aliquote da utilizzare a fini tariffari sono quelle riportate nella tabella ivi prevista;
- d) ai sensi del paragrafo 8.8 del Modello, ai fini del calcolo del tasso di remunerazione del capitale investito netto:
 - i. il premio sul debito (paragrafo 8.8.4), è calcolato come differenza tra il costo medio del debito finanziario – ossia il rapporto tra oneri finanziari e debito finanziario – ed il *risk free rate*, con un tetto massimo pari a 2%;
 - ii. la leva nozionale per il calcolo del parametro *beta equity* (paragrafo 8.8.5, punto 9) è valorizzata convenzionalmente pari a 1;
- e) ai sensi del paragrafo 8.10.1, lettera b) del Modello, il parametro k è determinato tra l'altro, per le opere realizzate, in ragione delle relative quote di ammortamento;
- f) ai sensi del paragrafo 8.10.3 del Modello, il meccanismo delle poste figurative, finalizzato ad assicurare gradualità all'evoluzione tariffaria, è consentito a condizione che sia rispettato il principio di neutralità economico-finanziaria all'interno del periodo temporale complessivamente considerato;

OSSERVATO

che i rilevati profili comportano variazioni del regime tariffario sottoposto a consultazione;

CONSIDERATO

che, ai fini della verifica ed approvazione della corretta applicazione del Modello e del livello dei diritti aeroportuali, la proposta tariffaria del gestore, come risultante dall'applicazione delle necessarie modifiche, deve essere pertanto sottoposta, anche in considerazione del principio di trasparenza, ad una nuova fase di consultazione degli utenti dell'aeroporto, impregiudicato da parte dell'Autorità l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 80, comma 1, del d.l. 1/2012, nonché all'art. 37, comma 2, lettere b) e c) del d.l. 201/2011;

CONSIDERATO

che, nell'ambito della suddetta consultazione, resta ferma la facoltà per il gestore di proporre livelli tariffari inferiori a quelli scaturenti dall'applicazione del Modello,

attraverso l'attuazione di politiche commerciali, anche in riferimento alla remunerazione del capitale investito;

RITENUTO che nell'ambito della predetta nuova fase di consultazione, la proposta tariffaria che GESAP è tenuta a sottoporre agli utenti possa altresì tenere conto delle nuove previsioni di traffico e dell'eventuale rimodulazione degli investimenti programmati, derivanti dagli effetti del contesto emergenziale attuale e prospettico;

RITENUTO conseguentemente che la proposta tariffaria emendata in relazione agli indicati profili debba essere trasmessa da parte di GESAP agli utenti aeroportuali e all'Autorità entro e non oltre il 18 settembre 2020;

RITENUTO che l'ulteriore fase di consultazione debba concludersi in tempo utile affinché GESAP possa trasmettere all'Autorità il relativo esito, corredato della documentazione di cui al paragrafo 5.1, punto 4, del Modello, entro e non oltre il 16 ottobre 2020;

RITENUTO opportuno applicare, con entrata in vigore in data 1° maggio 2020, ed in via temporanea fino al 31 dicembre 2020, il livello dei diritti emerso dalla fase di consultazione chiusa il 27 febbraio 2020 in coerenza con la prassi regolatoria finora adottata dall'Autorità;

RILEVATO inoltre che, con riferimento alle forme di incentivazione all'attività volativa erogate nel 2018, la documentazione presentata dal gestore in riferimento alla tipologia di ciascuna incentivazione erogata e alle risultanze del principio dell'operatore economico privato (test MEO) appare insufficiente, rispetto al dettaglio informativo richiesto dal Modello al paragrafo 8.1.1, punto 2;

VISTA la relazione istruttoria prodotta dagli Uffici ed acquisita agli atti del procedimento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. in merito alla proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2020-2023, presentata a seguito della consultazione da GES.A.P. S.p.A. società di gestione dell'Aeroporto di Palermo (di seguito: GESAP), affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto internazionale "Falcone Borsellino" di Palermo, e allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (allegato 1), verificata rispetto al pertinente Modello tariffario di riferimento approvato con delibera dell'Autorità n. 92/2017 del 6 luglio 2017 (di seguito: Modello), si dispone che:

- a) con riguardo agli indicatori individuati dal gestore nell'ambito del Piano della Tutela ambientale, i valori all'Anno base e i valori obiettivo per il secondo e il terzo indicatore del citato Piano (affidenti rispettivamente alla sostituzione del parco veicoli e ai consumi idrici) devono essere calcolati utilizzando come unità di misura il complementare al valore di riferimento;
- b) sia nel calcolo delle lavorazioni in corso all'anno base sia in quello del parametro k relativo a ciascun prodotto regolato, l'ammontare delle progettazioni iscritte fra le lavorazioni in corso (LIC) deve essere scomputato dal conteggio del capitale investito netto all'anno base, in quanto riconosciuto in

tariffa attraverso il parametro k di cui al paragrafo 8.10.1, previa entrata in esercizio dell'opera cui afferisce la progettazione medesima;

- c) il calcolo della quota di ammortamento afferente ai cespiti correlati al *Baggage Handling System* (BHS) deve essere effettuato applicando la corrispondente aliquota;
- d) il calcolo del tasso di remunerazione del capitale investito netto deve essere effettuato avuto riguardo che: (i) il premio sul debito (paragrafo 8.8.4) sia calcolato come differenza tra il costo medio del debito finanziario – ossia il rapporto tra oneri finanziari e debito finanziario – ed il *risk free rate*, con un tetto massimo pari a 2%; (ii) la leva nozionale per il calcolo del parametro *beta equity* (paragrafo 8.8.5, punto 9) sia valorizzata convenzionalmente pari a 1;
- e) il calcolo del parametro k deve essere effettuato avuto riguardo, tra l'altro, delle esatte quote di ammortamento per le opere realizzate;
- f) il calcolo delle poste figurative, qualora introdotte per il singolo prodotto regolato, deve essere effettuato nel rispetto del principio di neutralità economico-finanziaria all'interno del periodo temporale complessivamente considerato;

2. si prescrive a GESAP l'avvio di una nuova fase di consultazione, secondo la seguente procedura:

- a) la proposta tariffaria, predisposta in conformità a quanto previsto al punto 1, deve essere pubblicata da parte di GESAP sul proprio sito *web* e contestualmente trasmessa agli utenti aeroportuali ed all'Autorità, entro e non oltre il 18 settembre 2020, corredata da un documento esplicativo delle modifiche apportate, nonché dalla necessaria documentazione di supporto, con separata evidenza dell'applicazione di eventuali politiche commerciali che determinino livelli tariffari inferiori a quelli scaturenti dall'applicazione del Modello;
- b) contestualmente alla trasmissione della proposta di cui alla precedente lettera a), GESAP deve convocare, secondo i principi di cui al punto 3.4 del Modello, una nuova audizione degli utenti aeroportuali nel corso della quale sia prevista l'acquisizione di un accordo su tale proposta nonché sulla data di relativa entrata in vigore; l'audizione può avvenire a partire dall'11° giorno successivo alla data della suddetta trasmissione;
- c) l'esito di tale ulteriore fase di consultazione deve essere trasmesso all'Autorità entro e non oltre il 16 ottobre 2020, corredato della documentazione di cui al paragrafo 5.1, punto 4, del Modello;

3. si prescrive inoltre a GESAP di:

- a) applicare, con entrata in vigore in data 1° maggio 2020, ed in via temporanea fino al 31 dicembre 2020, il livello dei diritti emerso dalla fase di consultazione chiusa il 27 febbraio 2020;
- b) ricalcolare il livello dei diritti per l'intero periodo tariffario, adottando le modifiche imposte dall'Autorità e conseguenti alla proposta emendata, elaborata in ottemperanza ai punti 1 e 2, facendo subentrare detto nuovo livello a partire dal 1° gennaio 2021, con vigenza estesa al resto del periodo tariffario di cui trattasi;
- c) effettuare entro il 30 giugno 2021, come previsto dal paragrafo 5.1.4, punto 6, del Modello, l'eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo), conseguente all'applicazione delle modifiche imposte dall'Autorità al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra il 1° maggio 2020 ed il 31 dicembre 2020;
- d) fornire all'utenza dell'aeroporto, in occasione della prima audizione annuale condotta ai sensi del

paragrafo 5.2 del Modello, e nell'ambito del Documento informativo annuale, oltre alle ordinarie comunicazioni, un'ampia e documentata informazione riguardo alle modalità di recupero tariffario di cui alla lettera c);

4. si prescrive a GESAP, circa le forme di incentivazione all'attività volativa erogate nel 2018, di fornire all'Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, completa ed esaustiva documentazione in riferimento alla tipologia di ciascuna incentivazione erogata e alle risultanze del principio dell'operatore economico privato (test MEO), sulla base del dettaglio informativo richiesto dal Modello al paragrafo 8.1.1, punto 2;
5. l'inottemperanza a quanto prescritto ai punti 1, 2, 3 e 4 è sanzionabile da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettere i) ed l), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Torino, 9 aprile 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)